



Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma  
Telefono 06-84911

# COMUNICATO STAMPA

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE SEZIONI UNITE

### RIUNIONE MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2010

**1) Ricorso Sig.ri GRIMALDI Stanislao e GRIMALDI Mariano, Agenti di Calciatori**

avverso le sanzioni rispettivamente inflitte, della sospensione per mesi 18 e dell'ammenda di €100,000,00, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni ascritte con nota n. 7964/1370pf07-08/SP/ad del 18.5.2010, dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 10, commi 1, 3 e 11 del Regolamento Agenti vigente fino al 31.1.2007; degli artt. 3, commi 1 e 4; 15 comma 1 del medesimo Regolamento e dell'art. 12, comma 1 del Regolamento per l'Esercizio dell'Attività di Agente di Calciatori; delle regole da I a III del Codice di Condotta Professionale allegate al medesimo Regolamento; dell'art. 30, comma 2 Statuto Federale in relazione agli artt. 1, comma 4 e 12, comma 1 del Regolamento Agenti vigente all'epoca dei fatti oggi trasfusi negli artt. 1 e 19, comma 3 del vigente Regolamento Agenti (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 99/CDN del 30.6.2010)

Riuniti i ricorsi nn. 1), 2), 3), 4) e 5), **ACCOGLIE IN PARTE** quello proposto dai Sigg.ri Grimaldi Stanislao e Mariano riducendo le sanzioni loro rispettivamente inflitte a mesi 14 di inibizione ed ammenda di €50.000,00. Conferma nel resto.

**2) Ricorso Sig. SARTORI Giovanni,  
Direttore Sportivo dell'A.C. Chievo  
Verona S.r.l.**

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 4 inflitta al reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 10, commi 1 e 11, e 16, comma 2 del Regolamento per l'Esercizio dell'Attività di Agente di Calciatori vigente all'epoca dei fatti – nota N. 7964/1370pf07-08/SP/ad del 18.5.2010 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 99/CDN del 30.6.2010)

**3) Ricorso A.C. CHIEVO VERONA S.r.l.**

avverso la sanzione dell'ammenda di € 40,000,00 inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S., nella violazione ascritta al suo Direttore Sportivo Sig. Sartori Giovanni – nota n. 7964/1370pf07-08/SP/ad del 18.5.2010 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 99/CDN del 30.6.2010)

**4) Ricorso F.C. JUVENTUS F.C. S.P.A.**

avverso le sanzioni:

- Inibizione per mesi 2 al Sig. Jean-Claude Blanc, - Amministratore Delegato della società -;
- Inibizione per mesi 2 al Sig. Secco Alessio, - Direttore Sportivo della società - ;
- ammenda di €40,000,00 alla società, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni, rispettivamente ascritte, con nota n. 7964/1370pf07-08/SP/ad del 18.5.2010 – degli artt. 1, comma 1 e 4, commi 1 e 2 C.G.S. in relazione all'art. 16 del Regolamento per l'Esercizio dell'Attività di Agente di Calciatori vigente all'epoca dei fatti (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 99/CDN del 30.6.2010)

**5) Ricorso calciatore DE OLIVEIRA AMAURI Carvalho**

avverso la sanzione dell'ammenda di € 50.000,00 inflitta al reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 13, comma 1 del Regolamento per l'Esercizio dell'Attività di Agente di Calciatori vigente all'epoca dei fatti e degli artt. 93 e 94 N.O.I.F. – nota n. 7964/1370pf07-08/SP/ad del 18.5.2010 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 99/CDN del 30.6.2010)

**6) Ricorso F.C. Internazionale Milano S.p.A.**

avverso le sanzioni;

- inibizione per mesi 3 al Sig. Moratti Massimo, - Presidente della società -;
  - ammenda di €45.000,00 alla società;
- inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazioni rispettivamente ascritte degli artt. 1, comma 1, 10, comma 1 e 4, comma 1 C.G.S.- nota n. 8430/139pf09-10/SP/blp del 31.5.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 3/CDN del 9.7.2010)

La C.G.F., riuniti i ricorsi nn. 6) e 7), li **RESPINGE.**

**7) Ricorso Genoa Cricket and Football Club S.p.A.**

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 6 al Sig. Preziosi Enrico, - Presidente della società -;
  - ammenda di €90.000,00 alla società;
- inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazioni rispettivamente ascritte degli artt. 1, comma 1, 19, comma 2 lett. a) e 4, comma 2 C.G.S. – nota n. 8430/139pf09-10/SP/blp del 31.5.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 3/CDN del 9.7.2010)